

---

## Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta<sup>1</sup>

del 6 dicembre 1967 (Stato 1° ottobre 2014)

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)<sup>2</sup>,*

visti gli articoli 9, 10, 11 e 24 dell'ordinanza del 22 agosto 1967<sup>3</sup> concernente il computo globale d'imposta (detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»),<sup>4</sup>

*ordina:*

### Art. 1 a 3<sup>5</sup>

### Art. 4<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Fanno pure parte delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) le spese di gestione, le spese generali d'amministrazione nonché le imposte relative ai redditi che possono essere dedotte dal reddito netto giusta il diritto applicabile.

<sup>2</sup> Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati.<sup>7</sup> Rimane riservata la possibilità di provare che la quota delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

<sup>3</sup> Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell'ammontare lordo di tali redditi.<sup>8</sup> Rimane riservata la possibilità di provare che la quota degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

### RU 1967 1753

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999).

<sup>2</sup> Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>3</sup> RS 672.201

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999).

<sup>5</sup> Abrogati dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999). La presente mod. si applica ai redditi scaduti dopo il 31 dic. 1980.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente mod. si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente mod. si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

<sup>4</sup> Qualora le deduzioni menzionate all'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale siano considerate ai fini del calcolo dell'ammontare massimo, gli ammortamenti e le perdite di capitale possono essere compensati con le rivalutazioni e i profitti di capitale corrispondenti.

**Art. 5<sup>9</sup>**

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali può, secondo il bisogno, aggiornare la distinta degli Stati contraenti figurante nel numero II dell'allegato alla presente ordinanza.

**Art. 6**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1968.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 30 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5983).

*Allegato***I.<sup>10</sup> Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praeenumerando biennale**

Per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita

Reddito determinante ai fini dell'imposta federale diretta Fr.	Aliquota d'imposta determinante per l'ammontare massimo %
inferiore a 10 000	3*)
da 10 000 a 12 499	5
da 12 500 a 14 999	6
da 15 000 a 17 499	7
da 17 500 a 19 999	8
da 20 000 a 22 999	9
da 23 000 a 25 999	10
da 26 000 a 28 999	11
da 29 000 a 31 999	12
da 32 000 a 35 999	13
da 36 000 a 39 999	14
da 40 000 a 43 999	15
da 44 000 a 49 999	16
da 50 000 a 56 999	17
da 57 000 a 63 999	18
da 64 000 a 70 999	19
da 71 000 a 78 999	20
da 79 000 a 87 999	21
da 88 000 a 96 999	22
da 97 000 a 106 999	23
da 107 000 a 116 999	24
da 117 000 a 127 999	25
da 128 000 a 138 999	26
da 139 000 a 151 999	27
da 152 000 a 165 999	28
da 166 000 a 182 999	29
da 183 000 a 204 999	30
da 205 000 a 229 999	31
da 230 000 a 254 999	32
da 255 000 a 286 999	33
da 287 000 a 331 999	34
da 332 000 e più	35

\*) Solo a carico dei Cantoni.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I delle O del DFF del 10 mar. 1988 (RU 1988 604), la nuova tariffa si applica ai proventi esigibili a partire dal 31 dic. 1986 (RU 1988 604 n. II cpv. 1). Aggiornato dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).

## II.<sup>11</sup> Distinta degli Stati contraenti

(valevole per i redditi maturati nel 2013)<sup>12</sup>

Il computo globale d'imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese a evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente<sup>13</sup>.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] <sup>14</sup>	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Albania</i> 12.11.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 10 [56] 5 5
<i>Algeria</i> 3.6.2006	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 15 10 [3] 10
<i>Armenia</i> 12.6.2006	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 [21] 10 [56] 10 [3] 5
<i>Australia</i> 28.2.1980	Dividendi Interessi Canoni	[19] 10 10
<i>Austria</i> 30.1.1974	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	0 15

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del SFI del 15 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2995).

<sup>12</sup> Per i redditi maturati nel 2012, vedi RU **2013** 2473.

<sup>13</sup> Questa distinta presenta gli sgravi d'imposta sulla base delle Conv. di doppia imposizione concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l'art. 15 dell'Acc. del 26 ott. 2004 tra la Svizzera e la CE sulla fiscalità del risparmio (RS **0.641.926.81**) prevede una tassazione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. È ovvio che una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall'imposta alla fonte sulla base dell'art. 15 dell'Acc. in questione non può fare valere il computo globale d'imposta per questi redditi.

<sup>14</sup> Le note si trovano alla fine della distinta.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Azerbaijan</i> 23.2.2006	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 [65] 10 [56] 10 [34] [42] 10 [4]
<i>Bangladesh</i> 10.12.2007	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	10 15 10 [3] 10
<i>Belgio</i> 28.8.1978	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	10 15 10 [3]
<i>Bielorussia</i> 26.4.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni – per brevetti e know-how – per leasing – altri	5 12 [56] 8 [3] [34]  3 5 10
<i>Bulgaria</i> 28.10.1991	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 5 [56] 10 [3]
<i>Canada</i> 5.5.1997	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi – a persone associate – a persone non associate Canoni	5 15  10 [3] 0 10 [3]
<i>Cile</i> 2.4.2008	Dividendi Interessi Canoni – per <i>leasing</i> – altri	15 [49] 15 [50]  5 10
<i>Cina</i> 6.7.1990	Dividendi Interessi Canoni	10 10 [3] 10 [27]
<i>Corea (Sud)</i> 12.2.1980	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	5 15 10 [3] [34] 5
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.1987	Dividendi Interessi Canoni	10 [26] 15 [3] [11] [13] 10

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Croazia</i> 12.3.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 12 [56] 5
<i>Danimarca</i> 23.11.1973	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 15
<i>Ecuador</i> 28.11.1994	Dividendi Interessi Canoni	[59] 10 [3] 10
<i>Egitto</i> 20.5.1987	Dividendi Interessi Canoni	[58] 15 [3] [18] 12,5
<i>Emirati Arabi Uniti</i> 6.10.2011	Dividendi	[54]
<i>Estonia</i> 11.6.2002	Dividendi Interessi Canoni	[62] [62] 10 [46]
<i>Filippine</i> 24.6.1998	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	10 15 10 15 [23]
<i>Finlandia</i> 16.12.1991	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 10
<i>Francia</i> 9.9.1966	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 [5] 15 5
<i>Georgia</i> 15.6.2010	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 5 [64]
<i>Germania</i> 11.8.1971	Dividendi – di impianti idroelettrici di confine – di filiali (dal 10 %) – Redditi provenienti da diritti di godimento, obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri	5 0 26,375 [16] 15
<i>Ghana</i> 23.7.2008	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni Remunerazioni per prestazioni di servizi	5 8 [56] 8 [3] [64] 5 [77] 8 [9]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Giamaica</i> 6.12.1994	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10 [3] [18] [34]
	Canoni	10 [18] [27]
	Compensi per prestazioni di servizi	10 [18]
<i>Giappone</i> 19.1.1971	Dividendi	
	– di filiali (dal 50 %)	0
	– di filiali (dal 10 %)	5
	– altri	10 [10]
	Interessi	10 [3]
<i>Grecia</i> 16.6.1983	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Interessi	7 [3]
	Canoni	5
<i>Hong Kong</i> 4.11.2011	Canoni	3 [76]
<i>India</i> 2.11.1994	Dividendi	[29]
	Interessi	10 [3]
	Canoni ( <i>leasing</i> incluso)	10
	Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche	10
<i>Indonesia</i> 29.8.1988	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10
	Canoni	10
	Remunerazioni per servizi resi	5
<i>Iran</i> 27.10.2002	Dividendi	[30]
	Interessi	5 [3] [64]
	Canoni	5
<i>Islanda</i> 3.6.1988	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5 [24]
	– altri	15
<i>Israele</i> 2.7.2003	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5
	– di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia un'imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi	10
	– altri	15
	Interessi	10 [3] [34]
	Canoni	5
<i>Italia</i> 9.3.1976	Dividendi	15
	Interessi	12,5
	Canoni ( <i>leasing</i> compreso)	5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Kazakistan</i> 21.10.1999	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	5 [43] 15 10 [3] 10 [28]
<i>Kirghizistan</i> 26.1.2001	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 10 [56] 5 5
<i>Kuwait</i> 16.2.1999	Dividendi Interessi Canoni	[52] [52] [52]
<i>Lettonia</i> 31.1.2002	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	0 [66] 10 [56] 10 [3] [12] 10 [46]
<i>Lituania</i> 27.5.2002	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 15 10 [3] [12] 10 [46]
<i>Lussemburgo</i> 21.1.1993	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 [22] [53] 15 [53]
<i>Macedonia</i> 14.4.2000	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 10 [56] 10 [3]
<i>Malaysia</i> 30.12.1974	Dividendi Interessi Canoni	[63] 10 [15] 10 [15]
<i>Malta</i> 25.2.2011	Dividendi	[73]
<i>Marocco</i> 31.3.1993	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	7 15 10 [18] 10
<i>Messico</i> 3.8.1993	Dividendi Interessi – banche, assicurazioni, riassicurazioni, obbligazioni negoziate in un mercato borsivo – altri Canoni	10 [33] [3] [7] 5 10 10



<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Moldova</i> 13.1.1999	Dividendi	5
	– di filiali (dal 25 %)	6 [56]
	– altri	10 [3]
<i>Mongolia</i> 20.9.1999	Dividendi	5
	– di filiali (dal 25 %)	15
	– altri	10 [3]
<i>Montenegro</i> 13.4.2005	Dividendi	5
	– di filiali (dal 20 %)	9 [56]
	– altri	9 [64]
<i>Norvegia</i> 7.9.1987	Dividendi	0
	– di filiali (dal 10 %)	15
	– altri	15
<i>Nuova Zelanda</i> 6.6.1980	Dividendi	15
	Interessi	10 [25]
	Canoni	10
<i>Paesi Bassi</i> 26.2.2010	Dividendi	[53]
	– di filiali (dal 10 %)	0
	– altri	15
<i>Pakistan</i> 19.7.2005	Dividendi	10
	– di filiali (dal 20 %)	10 [69]
	– altri	10 [55]
	Interessi	10
	Canoni	10
	Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche	dal 6 fino al 7,5 [72]
<i>Polonia</i> 2.9.1991	Dividendi	0
	– di filiali (dal 10 %)	15
	– altri	5 [40] [44]
	Interessi	5 [40] [44]
<i>Portogallo</i> 26.9.1974	Dividendi	10
	– di filiali (dal 25 %)	15
	– altri	10 [18]
	Interessi	5
<i>Qatar</i> 24.9.2009	Dividendi	[51]
	Canoni	5
<i>Regno Unito</i> 8.12.1977	Dividendi	[45]
<i>Repubblica Ceca</i> 4.12.1995	Dividendi	5
	– di filiali (dal 25 %)	15
	– altri	5 [31]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Romania</i> 25.10.1993	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	0 15 5 [3] [40]
<i>Russia</i> 15.11.1995	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	5 [21] 15
<i>Serbia</i> 13.4.2005	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 15 10
<i>Singapore</i> 25.11.1975	Dividendi Interessi Canoni	[14] 10 [15] 5 [17]
<i>Slovacchia</i> 14.2.1997	Dividendi Interessi Canoni	[67] 5 [3] [40] 5 [3] [40]
<i>Slovenia</i> 12.6.1996	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 15 5 5
<i>Spagna</i> 26.4.1966	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 [32] 15 5 [41]
<i>Sri Lanka</i> 11.1.1983	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni Compensi per servizi	10 10 [56] 10 [34] 10 5
<i>Stati Uniti</i> 2.10.1996	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	5 [35] 15 [35]
<i>Sudafrica</i> 8.5.2007	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 15 [8] 0 [66]
<i>Svezia</i> 7.5.1965	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	0 15
<i>Tagikistan</i> 23.6.2010	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 12 [56] 10 [79] 5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Taipei cinese (Taiwan)</i> 8.10.2007 [48]	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10 [3]
<i>Thailandia</i> 12.2.1996	Canoni	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5 [38]
	– altri	10 [38] [56]
<i>Trinidad e Tobago</i> 1.2.1973	Interessi	15 [3] [11]
	Canoni	10 [36] [38]
	Dividendi	10 [78]
	Interessi	10 [18]
<i>Tunisia</i> 12.2.1994	Tasse di licenza	10
	Rimunerazione della gestione aziendale	5
	Dividendi	[60]
	Interessi	10 [18] [20]
<i>Turkmenistan</i> 8.10.2012	Canoni	10 [18]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
<i>Turchia</i> 18.06.2010	Interessi	10
	Canoni	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15
<i>Ucraina</i> 30.10.2000	Interessi	10 [74]
	Canoni	10 [74]
	Utili distribuiti da una stabile organizzazione	5 [75]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
<i>Ungheria</i> 9.4.1981	– altri dividendi pagati a persone giuridiche	15
	– altri dividendi pagati a persone fisiche	5 [56]
	Interessi	
	– pagati a persone giuridiche	10 [3]
	– altri	5 [3] [64]
<i>Uruguay</i> 18.10.2010	Canoni	10 [3] [47]
	Dividendi	
	– pagati a persone giuridiche	0 [68]
	– pagati a persone fisiche	10
	Interessi	
<i>Uruguay</i> 18.10.2010	– pagati a persone giuridiche	0 [64]
	– altri	10
	Dividendi	
<i>Uruguay</i> 18.10.2010	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	7 [56]
	Interessi	10 [57]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Uzbekistan</i> 3.4.2002	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	10 [56]
	Interessi	5 [3]
<i>Venezuela</i> 20.12.1996	Canoni	5
	Dividendi	[61]
	Interessi	5 [3]
<i>Vietnam</i> 6.5.1996	Canoni	5
	Dividendi	[39] [70]
	Interessi	
	– pagati a società	5 [3] [39] [71]
	– pagati a persone fisiche	10 [39]
	Canoni	
– pagati a società	10 [39]	
– pagati a persone fisiche	5 [39] [71]	

### Note

- [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi.
- [2] Le aliquote d'imposta si applicano per i casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d'imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d'imposta è concesso soltanto per l'imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la l'Egitto, la Giamaica, la Malaysia, il Marocco, il Pakistan, il Portogallo, Singapore, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia, la Turchia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [30] [33] [38] [39] [55] [71] [74]).
- [3] Nessun computo globale d'imposta viene concesso per gli interessi o i canoni che la convenzione esonera dall'imposta alla fonte dello Stato della fonte.
- [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how».
- [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell'UE (art. 11 par. 2 lett. b (ii)).
- [6] [abrogato]
- [7] L'imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %.
- [8] Per le persone fisiche, la «secondary tax on companies» dà diritto a un'imputazione corrispondente all'ammontare meno elevato tra l'imposta secondaria effettivamente prelevata e il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi. Dal 1° aprile 2012, questa «secondary tax on companies» è stata sostituita da una normale «dividends tax».
- [9] Remunerazioni per prestazioni di servizi pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) a titolo di gestione aziendale, servizi tecnici o consulenza.
- [10] Sulla base del diritto interno giapponese, 7,147 % (= 7 % + supplemento del 2,1 % sulle imposte dovute) per determinati dividendi di società giapponesi quotate in borsa pagati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2013.
- [11] Computo globale d'imposta del 10 % sul 95 % dell'ammontare lordo degli interessi.
- [12] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate.

- [13] Per le obbligazioni di Stato di una durata da 3 a 5 anni.
- [14] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte sul versamento di dividendi, ad eccezione dei dividendi REIT (Real Investment Trusts). Secondo la CDI Singapore sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %, rispettivamente del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %.
- [15] Si applica parimente agli interessi e ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione.
- [16] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 30 %.
- [17] Computo pari al 10 % se i canoni sono esonerati dall'imposta di Singapore giusta la convenzione.
- [18] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell'imposta; il reddito lordo corrisponde ai  $\frac{10}{9}$  del reddito netto.
- [19] In certi casi («unfranked dividend») è prelevata un'imposta alla fonte del 15 % per la quale viene accordato il computo globale d'imposta. Secondo la CDI l'Australia sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %.
- [20] 5 % per gli interessi versati a banche non residenti in Tunisia.
- [21] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 franchi svizzeri o il suo controvalore in un'altra moneta.
- [22] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l'imposta non recuperabile è del 5 %.
- [23] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell'ammontare lordo. Il computo globale d'imposta corrisponde al 10 % dell'ammontare lordo.
- [24] L'imposta non recuperabile è del 15 % se i dividendi possono essere dedotti dall'utile imponibile dell'impresa distributrice.
- [25] Nessun computo globale d'imposta se invece dell'imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %.
- [26] 10 % per i dividendi versati da società quotate, 12 % per i dividendi versati da società non quotate se gli utili son assoggettati all'imposta sull'utile. La Svizzera non concede il computo globale per l'imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all'imposta sulle società.
- [27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell'ammontare lordo dei redditi provenienti da *leasing*.
- [28] Nel caso di pagamenti per *leasing*, possibilità di optare per un'imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d'imposta.
- [29] L'India non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [30] L'Iran non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi pagati a persone non residenti. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 15 %.
- [31] In caso di *leasing* finanziario l'imposta alla fonte è dell'1 %.
- [32] Nessuna imposta residua se le condizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b) sono soddisfatte. Nessun computo globale d'imposta per i dividendi di partecipazioni a partire dal 10 % e per gli interessi dal 24 agosto 2013 che beneficiano del tasso zero secondo la convenzione.
- [33] Secondo la CDI il Messico sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % purché non esista un rapporto di partecipazione di almeno il 10 %.
- [34] 5 % per i prestiti bancari.

- [35] Nessun computo globale d'imposta per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all'imposta americana alla fonte a un'aliquota del 30 % conformemente agli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione.
- [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazioni.
- [37] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche.
- [38] Il computo globale d'imposta è del 10 % per i dividendi, gli interessi e i canoni esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione in applicazione dell'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), del «Revenue Code» (B.E. 2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [39] Il computo globale d'imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi, gli interessi e i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica.
- [40] 0 % tra imprese associate.
- [41] 0 % se le condizioni del paragrafo 7 dell'articolo 2 della CDI sono soddisfatte (imprese associate).
- [42] 5 % per gli interessi in relazione con vendite a credito.
- [43] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di dollari americani, se l'investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera.
- [44] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era 10 % sugli interessi e 0 % sui canoni.
- [45] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, ad eccezione dei dividendi REIT (Real Investment Trusts). Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %, a meno che esista una partecipazione al capitale del 10 %.
- [46] 5 % per remunerazioni di leasing.
- [47] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d'autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
- [48] Tra la Svizzera e il Taipei cinese non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposizioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011.
- [49] Computo globale, a condizione che il credito cilenodel'imposta di prima categoria sia accordato sull'imposta addizionale cilena.
- [50] 5 % per gli interessi su prestiti accordati da banche o società di assicurazioni, per le obbligazioni negoziate in un mercato borsistico e per le vendite a credito di macchinari e impianti.
- [51] Il Qatar non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare a seconda dei casi un'imposta alla fonte dal 5 % al 15 %.
- [52] Il Kuwait non preleva di regola l'imposta alla fonte sui dividendi, interessi e canoni. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % sui dividendi e del 10 % su interessi e canoni.
- [53] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come dividendi.
- [54] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essi sarebbero autorizzati a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [55] Computo d'imposta del 10 % degli interessi lordi di un credito approvato.

- [56] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %.
- [57] 3 % sugli interessi pagati da istituti finanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 3 % sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi col mezzo di pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 5 % sugli interessi di depositi di una durata di un anno o inferiori a un anno; 10 % in tutti gli altri casi.
- [58] L'Egitto non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % rispettivamente 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %.
- [59] L'Ecuador non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %.
- [60] La Tunisia non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [61] Il Venezuela non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %, a meno che esista una partecipazione al capitale del 25 %.
- [62] L'Estonia non preleva l'imposta alla fonte su dividendi e interessi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % sui dividendi rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 20 % nonché del 10 % sugli interessi.
- [63] La Malaysia non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione di almeno il 25 %.
- [64] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [65] A condizione che gli investimenti effettuati ammontino a 200 000 dollari statunitensi.
- [66] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 5 %.
- [67] La Slovacchia non preleva un'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % nel caso in cui esista una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [68] Secondo la CDI l'Ungheria sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 10 % sui dividendi.
- [69] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 20 %.
- [70] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 7 % in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il 50 % della società distributrice, il 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipazione di almeno il 25 % della società distributrice, e del 15 % negli altri casi.
- [71] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 % su interessi e canoni.
- [72] Secondo la CDI il Pakistan può prelevare un'imposta del 7,5 % sui compensi per prestazioni di servizio; per il calcolo possono essere dedotte spese pari al massimo al 20 % dei compensi.
- [73] Attualmente Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi.

- [74] Per l'imposizione alla fonte degli interessi con la Turchia sono state convenute le seguenti aliquote: 0 % per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua banca centrale; 5 % per gli interessi pagati a titolo di prestito o di mutuo accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una Ex-Im Bank o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni; 10 % in tutti gli altri casi. Se un residente di Svizzera riceve interessi o canoni che sono, conformemente alle disposizioni della legislazione e dei decreti turchi, sgravati dall'imposta turca o imponibili a un'aliquota inferiore a quella prevista al paragrafo 2 dell'articolo 11 o al paragrafo 2 dell'articolo 12, l'imposta turca su questi interessi e canoni è considerata come se fosse stata riscossa a un'aliquota del (computo di imposta fittizio o *tax sparing*):
- i. 5 % nel caso di pagamento di interessi;
  - ii. 5 % nel caso di pagamenti a titolo di leasing e 10 % per tutti gli altri canoni.
- Le presenti disposizioni sono valide durante i primi cinque anni di applicazione della presente Convenzione (ovvero fino al 2017), cfr. lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione.
- [75] In Turchia è possibile prelevare un'imposta alla fonte (*branch profits tax*) del 5 % al massimo sugli utili di una stabile organizzazione (secondo il diritto interno turco: 15 %), se questi utili sono esentati in Svizzera (Stato della sede dell'impresa). L'esenzione di una stabile organizzazione è ancorata all'articolo 52 LIFD e nelle pertinenti disposizioni cantonali.
- [76] Applicabile ai canoni dal 1° aprile 2013. In assenza di CDI, non è concesso il computo globale d'imposta per i canoni prima del 1° aprile 2013.
- [77] Secondo la CDI il Ghana sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte dell'8 % sui canoni da licenza.
- [78] Secondo la CDI Trinidad e Tobago sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 20 %, salvo che per le partecipazioni di almeno 10 %.
- [79] Secondo la CDI, non c'è imposizione alla fonte sugli interessi pagati in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico, in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un'altra, su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario; o all'altro Stato contraente, alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali.

### **III.<sup>15</sup> Articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967**

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> Riservato l'articolo 10, l'ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota d'imposta corrispondente all'onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l'anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi.

<sup>2</sup> L'aliquota d'imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente:

- a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l'anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società;

<sup>15</sup> Introdotta dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).



- b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell'onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi.

<sup>3</sup> Qualora l'obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell'anno di scadenza, l'ammontare massimo dev'essere ridotto *pro rata temporis*.

<sup>4</sup> L'ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l'anno della scadenza.

